

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
DISORDINE DEGLI ARCHITETTI**

**ARTICOLO 1**

E' costituita un'associazione denominata "DISORDINE DEGLI ARCHITETTI"

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

**ARTICOLO 2**

Sono finalità dell'associazione:

- promuovere la cultura ed in particolare l'Architettura in tutti i suoi aspetti ed espressioni;
- affrontare temi e problematiche di interesse degli Architetti;
- promuovere eventi culturali, con particolare riferimento all'Architettura, anche attraverso concorsi, convegni, mostre, eventi, dibattiti, reportage fotografici, articoli, tavole rotonde, incontri, rassegne cinematografiche a tema, laboratori, workshop, conferenze, seminari di studi, corsi didattici ed iniziative di informazione pubblica su determinati temi;
- promuovere incontri e confronti con personalità rilevanti del mondo dell'Architettura e delle discipline ad esse propedeutiche ed affini;
- promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio Architettonico, Storico ed Artistico;
- svolgere nei limiti di cui allo scopo dell'Associazione attività editoriale anche attraverso la propria piattaforma [www.disordinedegliarchitetti.com](http://www.disordinedegliarchitetti.com);
- pubblicizzare le iniziative con appositi spazi di proiezione, sia fisici che virtuali;
- favorire ogni sinergia in materia ed in particolar modo collaborazioni con tutte le realtà istituzionali e culturali;
- ricercare il dialogo con tutte le altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati, Istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per collaborazioni nella realizzazione di contenuti e progetti;
- utilizzare per tutti i fini di cui sopra anche canali multimediali e pubblicazioni

**ARTICOLO 3**

La Sede dell'associazione è fissata in Genova, Via Monte Zovetto 44 rosso

#### **ARTICOLO 4**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli associati e dei terzi nonché da tutti i beni mobili ed immobili che comunque vengano in possesso dell'Associazione stessa.

Fanno parte del patrimonio dell'Associazione i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli associati; qualsiasi altra erogazione e/o contributo a favore dell'Associazione, ricevuti dagli associati e/o da terzi soggetti pubblici e/o privati; eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio e/o eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione, nè pretendere il rimborso delle quote in caso di recesso.

Gli esercizi durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costituzione nel caso in cui la costituzione avvenga nel secondo semestre dell'anno.

Al termine dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea dei soci effettivi il bilancio entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale per la sua approvazione.

#### **ARTICOLO 6**

L'associazione "Disordine degli Architetti" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne possono pertanto divenire soci purchè maggiorenni.

I soci si dividono in

**Soci aderenti (Fanti):**

sono persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale per essi stabilita. (vedere regolamento allegato)

Hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione eventualmente corrispondendo contributi ridotti ad hoc per partecipare a singoli eventi, ad accedere al portale della stessa, ad essere informati delle attività dell'Associazione.

Non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta e di rispettare lo Statuto e gli altri atti dell'Associazione ed in particolare i suoi principi.

#### **Soci sostenitori (Cavalieri):**

i soci sostenitori devono essere inderogabilmente Architetti e/o Dottori in Architettura e verseranno una quota associativa annuale maggiore di quella prevista per i Fanti. (vedere regolamento allegato)

Oltre ai diritti che hanno i Fanti, ogni Cavaliere avrà la possibilità di proporre contenuti e progetti coerenti con le finalità dell'associazione. Sarà insindacabile la previa approvazione dell'Organo Amministrativo.

Hanno inoltre, rispetto ai soci aderenti (Fanti), un canale privilegiato per le proposte ed il confronto dei progetti dell'Associazione attraverso il coinvolgimento e la consultazione sui singoli progetti in formazione.

Sono informati in anticipo delle iniziative promosse dall'Associazione in modo che possano portare il loro contributo di idee ed esperienza ai singoli progetti.

Non hanno diritto di partecipare alle Assemblee né ordinarie né straordinarie.

Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta e di rispettare lo Statuto e gli altri atti dell'Associazione ed in particolare i suoi principi.

#### **Soci Consiglieri (Paladini)**

I soci Consiglieri vengono nominati dall'Organo di Amministrazione tra i Soci Cavalieri in numero anche variabile

La carica ha durata annuale.

Vengono convocati su invito dell'Organo di Amministrazione ed hanno potere consultivo. Godono dello stesso status societario del Cavaliere.

Tuttavia hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie con potere solo consultivo e quindi senza diritto di voto.

Non hanno diritto di partecipare alle Assemblee straordinarie.

Possono essere interpellati in via consultiva per particolari questioni o deliberare da adottare dall'Organo di Amministrazione. I Paladini non hanno potere esecutivo, che rimane nelle competenze dell'Organo di Amministrazione. I Paladini, quando convocati, avranno potere consultivo a nome e per titolo di tutti i Cavalieri.

#### **Soci Effettivi (Alfieri)**

Oltre ai soci fondatori, che sono soci effettivi di diritto, possono essere nominati degli ulteriori soci effettivi dall'Assemblea degli stessi su proposta del Presidente dell'Associazione o anche solo di un membro del Direttorio.

Oltre ai Diritti dei "Cavalieri" hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie dell'Associazione con poteri di voto.

Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta e di rispettare lo Statuto e gli altri atti dell'Associazione ed in particolare i suoi principi. (vedi regolamento allegato)

#### **Soci onorari (Alchimisti)**

Possono essere Persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o alla vita dell'Associazione.

Possono essere inoltre nominati soci onorari personalità del mondo della cultura o delle Istituzioni ovvero dell'Architettura per particolari meriti o motivi.

Hanno carattere di partner permanenti e sono esonerati dal versamento di quote annuali (vedi regolamento allegato). Essi non hanno diritto di voto in alcuna assemblea.

Per divenire socio l'aspirante deve farne domanda all'Organo di Amministrazione nelle forme che verranno stabilite dallo stesso, indicando a quale categoria di associato si intenda partecipare ed impegnandosi al rispetto dello Statuto e degli atti dell'Associazione.

La domanda verrà esaminata ed approvata o respinta dall'Organo di Amministrazione in caso vi sia un Direttorio, ovvero dal Presidente dell'Associazione e dalla maggioranza dei soci effettivi in caso l'Associazione sia amministrata da un Organo Monocratico.

Le sole domande per diventare socio effettivo dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci effettivi su proposta del Presidente o anche di un solo membro del Consiglio Direttivo.

Le quote associative annuali verranno deliberate in fase di approvazione del bilancio preventivo dell'associazione e comunicate agli iscritti.

Per il primo esercizio le quote vengono stabilite dall'Organo di Amministrazione.

## **ARTICOLO 7**

### **Perdita della qualità di socio**

Lo status di Associato si perde, per cause naturali (morte, incapacità giuridica e/o d'agire, scioglimento dell'Ente, della Società, dell'Associazione, Fondazione e/o Consorzio), per recesso dell'Associato, o per esclusione e/o espulsione, da deliberarsi e/o ratificarsi dall'Assemblea.

In caso di recesso dell'Associato, quest'ultimo deve comunicare la propria decisione di lasciare l'Associazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni ed, in caso rivesta cariche sociali, rassegnare le proprie dimissioni, il tutto per iscritto a mezzo raccomandata AR ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'Associazione la sua volontà, inclusa la e-mail anche se non certificata inviata dall'ultimo indirizzo di

posta elettronica conosciuto dall'Associazione.

Si può avere l'esclusione, nei casi di:

- a) inadempienza nei pagamenti, semprechè siano decorsi oltre sei mesi dalla data di ricezione della messa in mora, da inviarsi dall'Organo di Amministrazione;
- b) interdizione ed inabilitazione dell'Associato
- c) procedimenti penali per delitti non colposi anche se ancora non intervenuta alcuna condanna;
- d) partecipazione ad associazioni costituite per scopi parzialmente o totalmente identici a quelli dell'Associazione, nel caso in cui non sia stata previamente richiesta l'autorizzazione all'Organo di Amministrazione.

Si può avere l'espulsione per:

- 1) avere l'associato violato ripetutamente le disposizioni Statutarie e degli altri atti dell'Associazione;
- 2) la partecipazione dell'associato ad altre Associazioni costituite per scopi contrari o, comunque, in contrasto con quelli perseguiti dall'Associazione.
- 3) fatti o situazioni che pregiudichino gravemente l'Associazione o il suo buon nome.

Le deliberazioni di esclusione e di espulsione devono essere dettagliatamente motivate. In caso di urgenza sono prese dall'Organo di Amministrazione e devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci effettivi che a tal fine deve essere convocata entro trenta giorni.

In caso di cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa, gli associati non hanno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

## **ARTICOLO 8**

### Domiciliazione /Comunicazioni

Il domicilio dei soci nei confronti dell'Associazione è l'ultimo comunicato alla stessa.

Le comunicazione fra i soci e l'Associazione ove non diversamente disposto dal presente Statuto possono farsi o per lettera raccomandata AR, ovvero per fax, per posta elettronica anche se non certificata purchè proveniente dall'ultimo indirizzo mail conosciuto da controparte e per comunicazione sul sito dell'Associazione.

## **ARTICOLO 9**

Sono Organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea dei Soci effettivi (Alfieri)
- b) l'Organo di Amministrazione che può essere collegiale (Direttorio) o monocratico (Presidente)

Il Presidente del Direttorio ed il Presidente dell'Organo monocratico vengono denominati "Presidente dell'Associazione".

## **ARTICOLO 10**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi.

Come detto possono partecipare ma solo con funzione consultiva alle Assemblee ordinarie i "Paladini"

L'Assemblea deve essere convocata normalmente presso la sede sociale. In caso di motivata opportunità anche altrove purchè all'interno del Comune ove è posta la sede dell'Associazione o Comuni vicini entro 100 Km dai confini del Comune della sede sociale.

Viene convocata dal Presidente dell'Associazione ovvero in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (in caso vi sia un Direttorio) o dal socio effettivo più anziano di età (in caso di Organo di Amministrazione monocratico).

Viene convocata mediante ogni metodo utile a portare a conoscenza gli aventi diritto della sua convocazione con almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza e quindi:

o a mezzo raccomandata AR invita con un preavviso di dodici giorni sull'adunanza indipendentemente dalla data del suo ricevimento all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Associazione dell'avente diritto alla comunicazione;

oppure a mezzo fax, e-mail inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza all'ultimo numero di fax o indirizzo mail anche non certificato conosciuto dall'Associazione dell'avente diritto alla comunicazione;

ovvero ancora mediante avviso da affiggersi sia nei locali che fuori dei locali della sede sociale, in modo che sia visibile dalla pubblica via;

ovvero mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea dei soci effettivi sono:

- eleggere, revocare gli Amministratori e tra questi il

Presidente, il/i Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario;  
determinare numero e durata degli Amministratori

- approvare il bilancio presentato annualmente dall'Organo di Amministrazione;
- determinare le quote di partecipazione;
- approvare Regolamenti interni proposti dall'Organo di Amministrazione;
- approvare gli atti di straordinaria amministrazione di cui infra nel caso in cui l'Associazione sia amministrata da un Organo monocratico;
- deliberare su esclusioni ed espulsioni;
- proporre programmi di attività nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte presentate dall'Organo di Amministrazione;
- modificare lo Statuto;
- sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum di Legge fatto salvo quanto infra.

Espulsione, esclusione, ammissione di soci: sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole dei quattro quinti dei soci effettivi.

Approvazione Regolamento interno e sue modifiche: sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole dei quattro quinti dei soci effettivi.

Approvazione atti di straordinaria amministrazione da effettuarsi da parte del Presidente dell'Associazione in caso di Organo di Amministrazione monocratico: sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole dei quattro quinti dei soci effettivi.

Modifica dello Statuto:

in prima convocazione quorum costitutivo e deliberativo: tre quarti dei soci effettivi.

in seconda convocazione: quorum costitutivo: nessuno; quorum deliberativo: maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché negli altri casi previsti dal



presente Statuto e dalla Legge.

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento viene presieduta dal Vice Presidente più anziano o (in caso di Organo di Amministrazione monocratico) dal socio più anziano di età; in difetto ancora da colui che viene nominato dall'Assemblea.

Dell'Assemblea viene redatto processo verbale dal Segretario dell'Associazione (in caso vi sia un Organo di Amministrazione Collegiale che abbia al suo interno questa carica) ovvero da un Segretario eletto dall'Assemblea stessa (anche nel caso in cui vi sia un Organo di Amministrazione monocratico, nel qual caso lo stesso funge da solo Presidente).

#### **ARTICOLO 11**

L'Associazione è amministrata da un Organo Amministrativo che può essere monocratico (Presidente) o collegiale (Direttorio).

Il Presidente del Direttorio (o in sua assenza o impedimento il/i Vicepresidenti) ed il Presidente dell'Associazione (in caso di Organo monocratico) rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e possono nominare procuratoori per singoli atti o categorie di atti previa delibera del Direttorio o dell'Assemblea dei soci nel caso di Organo di Amministrazione monocratico.

L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta al Direttorio; nel caso in cui invece l'Associazione sia amministrata da un organo monocratico (Presidente) ad egli è riservata l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ma con la limitazione che deve avere la preventiva approvazione dell'assemblea dei soci effettivi con i quorum e le maggioranze sopra previsti (sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole dei quattro quinti dei soci effettivi) per i seguenti atti di straordinaria amministrazione:

rilascio di procure e mandati;

transazioni;

acquisto, vendita, permuta, alienazione, divisione, locazione anche finanziaria di immobili;

accettazione o meno di eredità, conseguimento di legati e rinuncia

ad essi;

finanziamenti, prestiti, mutui, concessione di garanzia reali e personali;

assunzione e licenziamento di personale dipendente

Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci effettivi ed in occasione della nomina viene determinato sia il numero degli Amministratori che la durata in carica.

Il Direttorio è costituito da un numero dispari di componenti con un minimo di tre membri ed un massimo di sette.

Il Direttorio al suo interno ha un Presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, cariche tutte cumulabili con quelle di Segretario e Tesoriere.

L'assemblea che nomina l'Organo Amministrativo elegge il Presidente e le altre cariche.

L'Organo di Amministrazione rimane in carica per un biennio o per il diverso tempo determinato al momento della nomina; comunque fino alla nomina del successivo resta in carica sia per gli affari di ordinaria amministrazione che per quelli di straordinaria amministrazione, fatto salvo il caso di cui infra.

In caso di dimissione anche di uno solo dei membri del Direttorio decade l'intero Direttorio.

Quando decade il Direttorio per il motivo di cui sopra lo stesso resta in carica solo per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Direttorio si riunisce di regola, una volta al mese, normalmente presso la sede sociale. In caso di motivata opportunità anche altrove purchè all'interno del Comune ove è posta la sede dell'Associazione o Comuni vicini entro 100 Km dai confini del Comune della sede sociale.

E' regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi membri e delibera col voto favorevole della totalità dei presenti, in caso di Direttorio composto da tre membri, o della maggioranza dei presenti in caso di Direttorio composto da cinque o sette membri.

Per gli affari di straordinaria amministrazione è regolarmente

costituito e delibera con la presenza e col voto favorevole di tutti suoi membri.

Sono compiti precipui del Presidente del Direttorio o, in alternativa, del Vicepresidente da lui delegato all'uopo, di:

- rappresentare le istanze dell'associazione presso gli organi Amministrativi;
- dare mandati limitati a componenti del Collegio per le finalità dell'Associazione
- convocare il Direttorio e l'Assemblea dei Soci con le precisazioni degli articoli precedenti in caso di sua inerzia o impedimento.

Sono compiti precipui del Segretario:

- curare la tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione;
- inviare le lettere di convocazione dell'assemblea.

Sono compiti precipui del Tesoriere:

- redigere il bilancio da presentare agli altri soci
- raccogliere le quote di partecipazione degli associati;
- essere responsabile della cassa dell'associazione.

In caso di Organo di Amministrazione monocratico il Presidente assume in sé le funzioni di Segretario e Tesoriere.

#### **ARTICOLO 12**

Nessuna carica è retribuita. Sono ammessi rimborsi delle spese sostenute.

#### **ARTICOLO 13**

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro il potere di destinare il residuo patrimonio sociale ed enti non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto sociale analogo o affine.